

STATUTO
dell'Associazione Provinciale denominata
Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria – Organizzazione di
Volontariato
in breve "CIVES TERNI ODV"

Art. 1 Denominazione

Il presente Statuto disciplina l'Associazione Provinciale denominata "Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria" Provinciale di TERNI ODV" in breve "CIVES TERNI ODV".

L'Associazione è un'Organizzazione senza scopo di lucro neppure indiretto, *persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed opera nell'ambito del D.lvo n.117/2017 denominato "Codice del Terzo Settore", nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.* L'associazione è costituita nel rispetto dei requisiti richiesti dalle norme ed ha carattere volontario e libero.

Art 2 Sede e Simbolo

L'Associazione ha sede legale in CORSO DEL POPOLO N 47 TERNI C/O OPI TERNI

Il simbolo è "un omino che corre con la fiamma"; la tutela e l'utilizzo del simbolo sono affidati al CIVES NAZIONALE.

Il nome dell'associazione è "Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria Provinciale di Terni ODV-ETS" in breve "CIVES TERNI ODV".

Art. 3 Durata

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4 Principi fondamentali

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi e, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

L'associazione, attraverso la partecipazione degli infermieri (nel presente statuto con il termine infermiere si intende infermiere e infermiere pediatrico) intende contribuire allo sviluppo della collettività per l'affermazione dei valori della solidarietà e del progresso sociale; pertanto i suoi principi ispiratori sono quelli della libertà, della pace e della democrazia, nel rispetto dei contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana. L'associazione riconosce l'elevato valore sociale del Volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento dei fini statutari. L'associazione ripudia ogni discriminazione e riconosce pari dignità a uomini e donne, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. L'associazione individua nel metodo associativo e nell'auto - formazione, gli strumenti per la costruzione di un sistema di Protezione Civile ed educazione alla salute. L'Associazione può esercitare le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, rispetto a queste ultime:

- a) interventi e prestazioni sanitarie;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) formazione universitaria e post-universitaria;

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

i) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Art. 5 Finalità

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale, persegue, inoltre, nell'ambito del proprio territorio le finalità del CIVES Nazionale.

La durata delle cariche delle Associative è di 4 (quattro) anni.

Il Presidente è garante della politica del CIVES sul suo territorio, cura e controlla la gestione amministrativa e ne è il legale rappresentante.

L'Associazione è, tenuta a contribuire, in rapporto ai propri mezzi, alla realizzazione di singoli programmi di rilevanza nazionale, secondo criteri e modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale

L'associazione si costituisce per svolgere attività di volontariato, prestata gratuitamente e spontaneamente, per fini esclusivamente di solidarietà sociale.

L'Associazione si propone di tutelare il diritto alla salute, sviluppare la cultura dell'assistenza sociale e prestare assistenza socio-sanitaria a persone svantaggiate italiane ed estere, limitatamente agli aiuti umanitari, anche in collaborazione con la Protezione civile, attraverso l'aiuto volontario, l'istruzione e la formazione, in caso di necessità, di calamità naturali od altro.

L'Associazione si propone nel suo ambito di:

1. svolgere attività di formazione continua in Sanità;
2. progettare ed erogare corsi di formazione professionale nel settore della sanità;
3. organizzare convegni, meeting, eventi formativi, anche in collaborazione con altri enti, tesi alla formazione del personale sanitario, sia in ambiente residenziale, che con formazione a distanza, anche svolti per il conseguimento dei crediti ECM (educazione continua in Medicina);
4. organizzare attività aventi ad oggetto interventi di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
5. organizzare un sistema di soccorso in Italia ed all'estero, da sola e/o in collaborazione con le Istituzioni, protezione civile, e con le altre Associazioni operanti nel settore;
6. organizzare iniziative di soccorso e/o prevenzione in proprio oppure in sinergia con soggetti pubblici, privati e/o del volontariato;
7. partecipare alla programmazione, organizzazione, monitoraggio e verifica di qualsiasi iniziativa atta al perseguimento dello scopo sociale.

A tal fine può partecipare ad enti ed organismi locali provinciali e regionali e organizzare iniziative culturali, formative, informative per la diffusione ed affermazione dei principi contenuti nel presente statuto anche mediante l'edizione di stampe periodiche e non.

L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare e specializzare l'attività della stessa, secondo i limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 Soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro soci del CIVES Nazionale residenti nell'area della provincia di Terni e tutti coloro i quali ne fanno esplicita richiesta al Comitato Direttivo Nazionale, condividono le finalità della stessa e partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze: la qualità di socio del CIVES si acquista presentando domanda di iscrizione al CIVES Nazionale. L'elenco soci è detenuto dal CIVES Nazionale ed è suddiviso per province di appartenenza. Il CIVES Nazionale rilascia ai soci una tessera nazionale annuale numerata.

I soci del CIVES godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche, hanno diritto ad essere informati sull'attività e a controllarne l'andamento, a frequentare i locali associativi, a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse, concorrere all'elaborazione del programma delle attività, essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, hanno il dovere di rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti, svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Il CIVES Nazionale, deliberata la domanda di adesione secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, ne comunica il nominativo all'interessato e all'Associazione che prende immediatamente atto dell'iscrizione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei seguenti casi:

1. perdita del requisito di iscrizione all'Ordine delle Professioni Infermieristiche (O.P.I.).
2. per sopravvenuti motivi di incompatibilità con il presente statuto;
3. per aver commesso atti in contrasto con le finalità ed il buon nome della Associazione come accertate gravi inadempienze o sostanziali mutamenti nell'attività dell'associato che rendano incompatibile o pregiudizievole la sua permanenza nell'Associazione;
4. per mancato pagamento della quota annuale di iscrizione;
5. per recesso, da comunicarsi per iscritto al consiglio Direttivo Nazionale del CIVES
6. per il mancato rispetto del regolamento dell'Associazione
7. per non avere in corso l'assicurazione professionale

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La perdita della qualità di associato è deliberata dal Comitato Direttivo Nazionale anche su richiesta motivata del Comitato Direttivo provinciale.

Il Comitato Direttivo provinciale prende atto dell'esclusione del socio operata dal Comitato Direttivo Nazionale

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Art. 7 Quota associativa

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and center.]

I soci hanno l'obbligo di versare la quota annua di iscrizione al CIVES NAZIONALE, come stabilita anno per anno dal Comitato Direttivo Nazionale e tale versamento dovrà essere effettuato esclusivamente sul conto corrente del CIVES NAZIONALE.

Il pagamento della quota annua deve avvenire entro il 28 febbraio di ogni anno.

Entro il 15 marzo il CIVES Nazionale aggiorna l'elenco dei soci dell'anno corrente e provvede a comunicare alle Associazioni l'elenco soci e a versare sul conto corrente associativo il contributo iscrizioni che è almeno pari al 60% delle quote di iscrizione incassate per il nucleo.

In difetto di pagamento della quota annua entro il 28 febbraio il socio verrà automaticamente escluso dall'associazione e non inserito nell'elenco annuale dei soci, fatto salvo quanto previsto per le nuove iscrizioni effettuate in corso di anno.

Per le iscrizioni in corso d'anno il CIVES Nazionale è tenuto a registrare l'iscrizione entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata deliberata la domanda di adesione, aggiornando l'elenco soci.

Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno il CIVES Nazionale è tenuto a riversare la quota parte delle quote per nuove iscrizioni incassate nello stesso semestre per l'Associazione.

Art. 8 Elenco soci operativi

I soci possono chiedere di essere inclusi nell'elenco dei soci operativi Nazionale,

L'elenco dei soci operativi (disponibili cioè ad essere impiegati nelle attività di Protezione Civile e di Emergenza Sanitaria) è detenuto dal CIVES Nazionale e comunicato con cadenza semestrale.

Art. 12 Organi dell'Associazione

Gli Organi del "CIVES TERNI ODV" sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Garanti.

I componenti degli organi restano in carica 4 (quattro) anni, i membri uscenti possono essere nuovamente eletti

Ogni carica statutaria è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per l'espletamento della stessa, secondo le vigenti norme fiscali. (ex art.28 vs statuto revisionato).

Art. 13 Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti i soci del "CIVES TERNI ODV".

La partecipazione è personale ed è ammessa la partecipazione per delega scritta (cui deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del delegante), sino ad un massimo di due deleghe per ogni socio.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro il 31 del mese di maggio per la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per la discussione sull'andamento delle attività associative.

All'assemblea spettano i seguenti compiti inderogabili in sede ordinaria:

1. *nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'Z' on the right and various initials on the left and center.]

2. approva il *bilancio di esercizio*, discute e delibera sui bilanci consuntivi, preventivi e stato patrimoniale e sulle relazioni del Comitato Direttivo Provinciale;
3. delibera sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
4. delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo e/o dal Comitato di Garanzia;
5. delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
6. delibera sulla *esclusione degli associati*;
7. approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
8. delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

In sede straordinaria:

1. delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
2. delibera sulle *modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto*.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Comitato Direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 14 Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea in sede ordinaria o straordinaria è convocata dal Presidente Provinciale in forma scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (NB: non nello stesso giorno se prevista) e l'ordine del giorno, ed inviata nella forma di lettera o email ordinaria almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata a tutti gli iscritti nel libro degli associati.

L'assemblea può essere convocata se richiesta al Presidente o da almeno 3 (tre) componenti del Comitato direttivo o un numero di soci pari al 15% degli iscritti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L'assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita sia in prima convocazione che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o dal Presidente del Comitato di Garanzia nei casi previsti dal presente statuto.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal Segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti.

Ogni qualvolta nelle votazioni ci sia parità di voti, l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Per la deliberazione di scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i (3/4) tre quarti degli associati.

Art. 15 Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo Provinciale è l'organo di gestione politico-amministrativa dell'Associazione e svolge la funzione di coordinamento della stessa: da attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with initials like 'FF' and 'to'.

Il Comitato Direttivo è composto da 7 (sette) membri eletti dall'assemblea tra i soci dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Comitato Direttivo ha il compito di:

- a. eleggere tra i propri membri il Presidente;
 - b. eleggere il nuovo Presidente in caso di sfiducia o decadenza a qualsiasi titolo del Presidente in carica;
 - c. eleggere tra i propri membri il Vice Presidente su proposta del Presidente;
 - d. eleggere tra i propri membri il Segretario
- a. eleggere il Tesoriere;
 - b. eleggere il Direttore Operativo;
 - c. attribuire deleghe di settore ai soci su proposta del Presidente;
 - d. applicare le decisioni dell'assemblea e formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - e. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
 - f. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati
 - g. approvare la proposta del Bilancio preventivo e consuntivo e del programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - h. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, predisporre il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale qualora ricorrano i requisiti di legge (art14 D.lgs 117/2017);
 - e. emanare eventuali sanzioni ai soci dopo aver consultato il Comitato dei Garanti;
 - f. approvare la partecipazione o l'adesione ad organizzazioni operanti nel settore del volontariato e della Protezione Civile in ambito provinciale e regionale;

Il Comitato Direttivo può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti. È validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Comitato Direttivo può sfiduciare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente e gli altri componenti titolari di cariche elettive.

In caso di dimissioni, recesso, esclusione o decadenza dalla qualità di socio dei membri del Comitato Direttivo, essi devono essere sostituiti dai non eletti.

Il nuovo membro resterà in carica per il periodo di tempo di vigenza del Comitato.

Nel caso di decadenza o dimissioni di un numero di membri del Comitato Direttivo superiore alla metà il Presidente dovrà convocare l'assemblea ordinaria, con carattere di urgenza per il rinnovo dell'intero Comitato.

Nel caso di dimissioni della totalità dei membri del Comitato Direttivo, l'assemblea deve essere convocata, con carattere di urgenza, dal Presidente del Comitato di Garanzia, per il rinnovo dell'intero Comitato. Il Presidente del Comitato di garanzia in questo caso sarà Presidente dell'assemblea.

Nelle more, i membri durano in carica fino alla successiva assemblea, anche se dimissionari, per il disbrigo degli affari ordinari.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the center, and the initials "EF" and "GO" on the right.

I membri del Comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Il Comitato Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Comitato stesso, composte da soci o da non soci.

Il Comitato Direttivo delibera, normalmente, a maggioranza semplice, per alzata di mano o mediante scrutinio segreto, come previsto dalle vigenti normative, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta al Comitato Direttivo successivo.

In caso di motivata emergenza per violazioni palesi del presente statuto o per attività che siano in aperto contrasto con il codice deontologico, ovvero per manifesta incapacità gestionale, o ancora per gravi scorrettezze gestionali, i componenti Comitato Direttivo devono segnalare tali scorrettezze al Comitato di Garanzia il quale chiamerà, entro un mese, il socio e ascolterà le ragioni di quest'ultimo, potrà proporre al Comitato Direttivo le sanzioni che riterrà opportuno: dal richiamo scritto, la sospensione, all'espulsione.

Il Comitato Direttivo Provinciale si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano 3 (tre) componenti.

Le riunioni del Comitato Direttivo devono essere convocate almeno cinque giorni prima a mezzo e-mail. Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza, dal Vice Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Comitato Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni del Comitato Direttivo potranno essere invitati i membri del Comitato di Garanzia i quali in ogni caso svolgeranno soltanto funzioni consultive

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16 Presidente

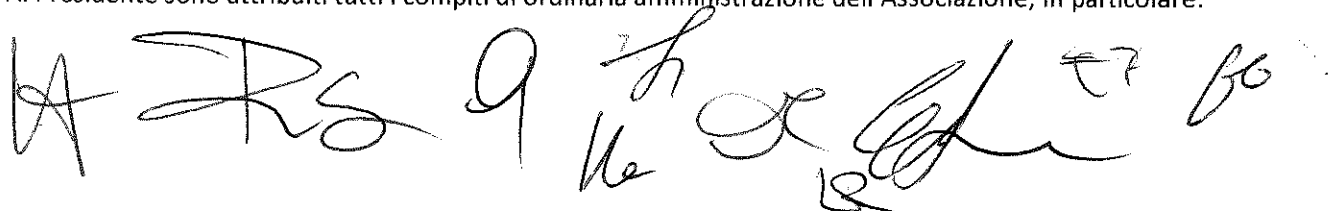
Il Presidente, eletto dal Comitato Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione Provinciale, ne esercita il coordinamento politico, sottoscrive atti e convenzioni per il perseguimento degli scopi statutari in conformità con gli scopi statutari del CIVES NAZIONALE e può stare altresì in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali della stessa.

Il Presidente presiede il Comitato Direttivo, ne coordina le attività e ne convoca le sedute, predisponendo altresì l'ordine del giorno.

Il Presidente con propria ordinanza, per gravi ed urgenti motivi, ha facoltà di adottare, sempre in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno; dovrà in ogni caso riferirne al Comitato Direttivo e al Comitato di Garanzia nella prima seduta utile, che dovrà deliberare la conferma del provvedimento. In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente le funzioni saranno svolte dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente anticipatamente al termine del mandato, in base al successivo articolo 17, il Comitato nominerà uno dei suoi membri per assumere la carica vacante sino alla successiva convocazione dell'Assemblea. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente anticipatamente al termine di mandato, in base al successivo art. 17, sarà sostituito dal Vice-Presidente sino alla successiva convocazione dell'Assemblea

Al Presidente sono attribuiti tutti i compiti di ordinaria amministrazione dell'Associazione, in particolare:



- a) compiere presso Istituti di credito operazioni per richiedere finanziamenti;
- b) transigere e compromettere in arbitrii anche amichevoli;
- c) autorizzare e compiere operazioni presso uffici pubblici e privati.

Occorrerà invece la preventiva autorizzazione del Comitato Direttivo per:

- a) acquistare, vendere o permutare immobili;
- b) assumere mutui o finanziamenti;
- c) obbligare l'Associazione nei confronti di terzi;
- d) promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere a liti, transigere e nominare legali.

Art. 17 Vice Presidente

Il Vice Presidente, eletto dal Comitato Direttivo, ha il compito di sostituire il Presidente Provinciale in caso di assenza o impedimento temporanei o su delega motivata, assumendone temporaneamente le funzioni.

In caso di assenza o impedimento temporanei del Vice Presidente o su delega motivata le sue funzioni spettano ad altro Vice Presidente scelto all'interno del Comitato Direttivo.

Art. 18 Segretario

Il Segretario, eletto dal Comitato Direttivo ha il compito di:

- a) inviare, su richiesta del Presidente, le convocazioni dell'Assemblea e del Comitato direttivo;
- b) redigere e conservare agli atti i verbali delle sedute del Comitato Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 19 Tesoriere

Il Tesoriere, eletto dal Comitato Direttivo, ferme restando le prerogative del Presidente, è responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione.

Il Tesoriere provvede ai pagamenti ed all'incasso degli introiti, rispettivamente su mandati e reversali di incasso all'uopo predisposti; gestisce la tenuta dei conti correnti e della cassa.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei registri contabili dell'Associazione, provvede alla registrazione delle scritture, emette i mandati di pagamento, le reversali di incasso e predispone le bozze del Bilancio Preventivo e Consuntivo da sottoporre all'Assemblea, per l'approvazione, nei termini statutari.

Il Tesoriere potrà avvalersi dell'ausilio di un professionista avente i requisiti previsti dalle vigenti leggi.

Art. 20 Direttore Operativo

Il Direttore Operativo è responsabile dell'organizzazione dell'attività dell'Associazione, è eletto dal Comitato Direttivo fra i suoi componenti. Cura, in particolare tutte le articolazioni operative dell'Associazione, i rapporti tecnico organizzativi con il CIVES NAZIONALE, i contatti operativi con il Dipartimento di Protezione Civile e con le altre istituzioni in ambito provinciale e regionale

Il Direttore Operativo è anche il Responsabile dell'Ufficio Emergenze e rappresenta l'associazione dal punto di vista operativo, ma non ne assume la rappresentanza legale, che è esercitata a termini del presente Statuto, dal Presidente.

Lavora in collaborazione con il Responsabile dell'Ufficio Emergenze Nazionale e collabora con le altre strutture di protezione civile, proponendo soluzioni ed indirizzi operativi, ed individua con la collaborazione delle predette strutture soci che, per esperienza, capacità e preparazione possono ricoprire i vari incarichi operativi.

Art. 21 Organi di garanzia e controllo

Sono organi di garanzia e controllo della "CIVES ODV":

- a) il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'RS'. To its right, there are smaller initials, including 'S' and 'Ho'. Further right, there is a signature that looks like 'Eph' and another set of initials '77'. At the far right, there is a large, bold signature that resembles 'bo' or '60'. There are also some smaller, less distinct marks and a circled '8' near the center.

b) il Collegio dei Garanti.

Art. 22 Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, anche *monocratico*, è:

L'Organo di Controllo che vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un componente sia un revisore legale iscritto all'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che l'eventuale bilancio sociale statuto redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai revisori.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo statutario di controllo amministrativo dell'Associazione, anche monocratico, nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge¹.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- a) controllare ed esprimere pareri di legittimità sugli atti di natura amministrativa e patrimoniale dell'Associazione;
- b) *vigilare* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili
- c) controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili e redigere annualmente una relazione da allegare al Bilancio Consuntivo, da sottoporre all'Assemblea.
- d) L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai revisori.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi, eletti dall'assemblea, i quali non dovranno essere componenti di altri organi statutari ed almeno un membro dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 30 c.5 del Codice del terzo settore fermo quanto previsto dall'art. 2399 e 2397 c.c.

Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente, il quale ha la facoltà di partecipare a titolo consultivo alle sedute del Comitato direttivo relativamente a discussioni e atti di natura amministrativa e patrimoniale.

In caso di dimissioni, recesso, esclusione, espulsione o decadenza dalla qualità di socio di membri del Collegio dei Revisori dei Conti, essi dovranno essere sostituiti dai primi tra i non eletti.

¹ In alternativa, è nominato per volontà dell'Associazione. L'organo di controllo è obbligatorio quando l'Associazione supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti. 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 2) Ricavi, rendite, provento, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati a i sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 30 CTS).



Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge², l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Art. 23 Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti è un organo statutario di garanzia e controllo regolamentare dell'Associazione, i suoi componenti sono eletti dalla Assemblea ed ha il compito di:

- a) interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organi statutari sulla loro corretta applicazione e sulla conformità degli Statuti e dei regolamenti dei Comitati Locali e delle Organizzazioni di base;
- b) emettere, su esplicita richiesta, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organi statutari;
- c) dirimere le controversie sorte fra soci, componenti degli organi statutari, tra organi diversi o tra le Organizzazioni aderenti proponendo, ove nel caso suggerisce al Comitato Direttivo, eventuali sanzioni;

Il Comitato dei Garanti è composto da 3 (tre) componenti effettivi eletti dall'Assemblea e non dovranno essere componenti di altri organi statutari della stessa Associazione. La carica di Presidente del Collegio di Garanzia sarà assunta dal Presidente dell'Ordine provinciale OPI che, eletto dall'intera comunità professionale, decade automaticamente dall'incarico al termine del proprio mandato presso l'Ordine OPI e viene avvicendato dal nuovo Presidente, a sua volta democraticamente individuato.

Il Presidente del Comitato di Garanzia ha la facoltà di partecipare, se invitato dal Presidente, a titolo consultivo alle sedute del Comitato Direttivo esprimendo pareri non vincolanti.

L'iniziativa del Comitato dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte, ovvero per propria autonoma iniziativa.

Il Comitato dei Garanti deve dare comunicazione a tutte le parti coinvolte dell'avvio della fase istruttoria e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

In caso di dimissioni, recesso, esclusione, espulsione o decadenza dalla qualità di socio dei membri del Comitato dei Garanti, essi dovranno essere sostituiti dai membri supplenti oppure in seconda istanza tra i primi dei non eletti.

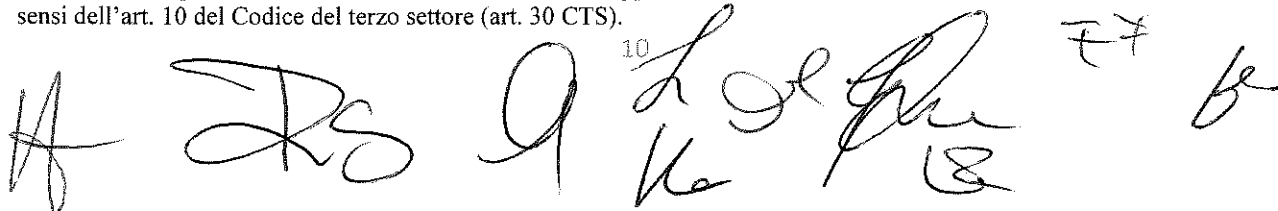
Nel caso di dimissioni della totalità dei membri del Comitato Direttivo l'assemblea deve essere convocata, con carattere di urgenza, dal Presidente del Comitato di Garanzia, per il rinnovo dell'intero Comitato, Il Presidente del Comitato di garanzia in questo caso sarà Presidente dell'assemblea.

Art. 24 Validità delle deliberazioni degli Organi statutari

Le deliberazioni adottate dagli organi statutari per essere valide devono essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti, a parità di consensi la deliberazione non è adottata, nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione è validamente costituita la seduta qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

² Se l'Associazione supera per due esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; 2) Ricavi, rendite, provento, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati a sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 30 CTS).

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large 'H' or 'A' signature, followed by a signature that looks like 'RS', then a 'Q' or 'G' signature, a signature starting with 'L' and 'S', a signature starting with 'F' and 'F', and finally a signature starting with 'B'. There are also some smaller, less distinct marks and a large '2' or 'U' shaped mark on the right side.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, la revoca dell'intero Comitato Direttivo è necessaria la presenza, in prima convocazione, della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio o per delega, ed in seconda convocazione il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le riunioni del Comitato Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti e del Comitato dei Garanti sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e per questi ultimi dei soli componenti effettivi.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni degli organi statutari, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi a cura del Segretario, o comunque resi accessibili, ai componenti dell'organo e di essi deve essere data la più ampia diffusione ed informazione.

Le deliberazioni devono inoltre, venire conservate a cura del Segretario e restare a disposizione di chiunque ne chieda la consultazione.

Art. 25 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, che non può essere mai ripartito fra i Soci, è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) titoli pubblici e privati;
- c) lasciti o donazioni, purché accettati

Il patrimonio del "CIVES TERNI ODV", comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

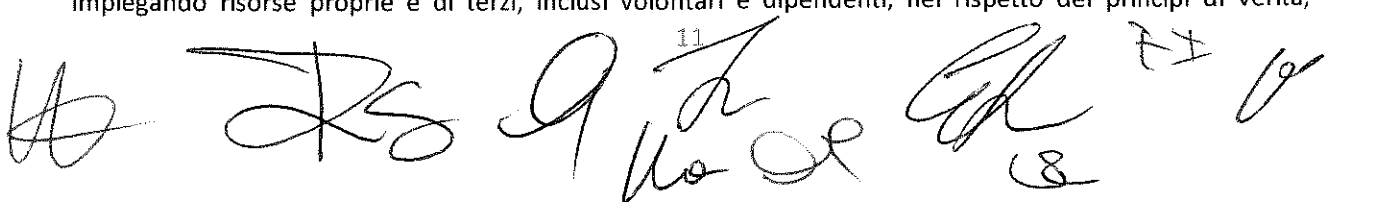
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 26 Fonti di Finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione destinate al raggiungimento degli scopi statutari sono:

1. la quota parte delle quote associative dei soci riversato dal CIVES Nazionale;
2. contributi del CIVES Nazionale;
3. contributi di privati;
4. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
5. rimborsi derivanti da convenzioni;
6. entrate derivanti da attività commerciali o produttive, marginali;
7. contributi di organismi internazionali;
8. donazioni e lasciti testamentari.

"CIVES TERNI ODV" potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità,



trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alla normativa vigente per gli Enti del Terzo settore.

Art. 27 Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di maggio di ogni anno. Il Bilancio consuntivo *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali avanzi di amministrazione per la realizzazione delle finalità statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 28 Volontari

I *volontari* sono *associati* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfettario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una *autocertificazione* - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso³.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione^{4 5}.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 29 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

³ Questa modalità di rimborso "non si applica alle attività di volontariato aventi a soggetto la donazione di sangue e di organi" (CO.4, art. 17CTS).

⁴ Ai fini del CTS non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni (CO. 6 art. 17CTS)

⁵ Le disposizioni di cui al presente articolo non applicano ai volontari del Servizio Civile Universale, ai operatori volontari nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori volontari che prestano le attività nel corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, (Cnsas) del Club Alpino Italiano (CAI) (CO./, art. 7CTS)

